



ATTO DI CONCESSIONE N. 9 DEL 15 LUGLIO 2021

Domanda SIAN n. 04250020213

(C.U.P. D27G20000220007)

BENEFICIARIO: ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

PSR SICILIA 2014 –2020 – SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020

AZIONE PAL TS.4 (Rif. PSR Sicilia 2014/2020 - operazione 6.4.c)

«Diversificazione dell'attività agricola verso lo sviluppo di un'offerta turistica rurale innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del territorio» - Codice bando n. 37761

Il Gruppo di Azione Locale **GAL KALAT Scarl**, designato quale organismo intermedio per la gestione del CLLD (*Community Led Local Development*) nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020, rappresentato da Giovanni Maurizio Ialuna nella qualità di Legale Rappresentante,

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di Esecuzione 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;
- il D.P.R. n. 503 del giorno 1 dicembre 1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- i decreti legislativi del 27 maggio 1999, n. 165, e del 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

Tenuto conto che AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Viste:

- le Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i.;

- le Disposizioni attuative specifiche per la sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia approvate con DDG n. 5412 del 2 settembre 2016 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito di apposito avviso pubblico, con il DDG n. 6585 del 28 ottobre 2016 e successive integrazioni, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha approvato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo ammissibili alla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, fra le quali la SSLTP "Calatino 2020" presentata dal GAL Kalat Scarl;

Visti:

- il Piano d'Azione Locale (PAL) "Calatino 2020" della Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Kalat, approvato con il DDG n. 3209 del 25 ottobre 2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e s.m.i.;
- il DDG n. 2652 del 15 settembre 2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale è stato approvato lo schema di convenzione stipulata il 6 marzo 2018, tra l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e il GAL Kalat Scarl, designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development), nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020, e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) Calatino 2020 e nel relativo Piano di Azione Locale (PAL) approvato.
- le Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, approvate con DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e s.m.i.;
- il DDG n. 3350 del 5 dicembre 2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la Sottomisura 6.4.c del PSR 2014-2020;

Considerato che, a termine della succitata convenzione del 6 marzo 2018, il GAL Kalat è Organismo Intermedio designato dall'AdG del PSR Sicilia per l'attuazione del PAL "Calatino 2020" nell'ambito della M.19 del PSR Sicilia 2014-2020;

Visti:

- l'Atto di delega tra l'AdG del PSR Sicilia 2014/2020 ed il GAL Kalat scarl per i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg. UE 809/2014 stipulato in data 18 novembre 2019;
- il disposto dello Statuto del GAL Kalat che attribuisce al Presidente del CdA la funzione di rappresentante del GAL Kalat Scarl;
- il Regolamento interno del GAL Kalat approvato il 13 gennaio 2017;
- la delibera del CdA n. 1 del 29.03.2019 che ha approvato il bando in oggetto;
- il bando pubblicato sia sul sito www.galkalat.it in data 25 novembre 2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 nonché nei siti o albi pretori dei soci pubblici, relativo all'azione del PAL che attiva l'avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "Calatino 2020", Azione del PAL TS.4 - Diversificazione dell'attività agricola verso lo sviluppo di un'offerta turistica rurale innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del territorio, Ambito Tematico 2, attuativa della Misura di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, ex Operazione 6.4.c del PSR Sicilia 2014-2020 - Creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica – Codice bando n. 37761;
- la domanda d'aiuto n. 04250020213 presentata attraverso il sistema informatico SIAN nell'ambito dell'Azione TS.4 PAL Calatino (rif 6.4c PSR Sicilia 2014/2020) in data 31 gennaio 2020, pervenuta al GAL in uno alla documentazione di supporto in data 10 febbraio 2020, protocollo n. 48 a firma del sig. Francesco Interdonato, nato a Caltagirone (Ct) il 14 dicembre 1977, nella qualità di rappresentante legale della ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale nel territorio del Comune di Caltagirone (Ct), via Balatazze n. 118/A, CUUA 05167040871, per una spesa complessiva di € 149.073,65, con un contributo al 75% pari a € 111.805,24;
- il progetto datato 20 gennaio 2020 a firma dei tecnici ing. Giuseppe Di Stefano e dott. agr. Luigi Larocca per un importo complessivo di € 164.129,38, inerente all'investimento da realizzarsi nel territorio del Comune di Caltagirone (Ct), in terreni situati in via Balatazze 118/A, completo dei requisiti previsti dal bando così articolato per macrovoci di spesa:

RICHIESTO

MACROVOCI DI COSTO	Costo investimento richiesto (IVA esclusa), €
COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	84.343,20
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	54.044,17
INVESTIMENTI IMMATERIALI: Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.	2.250,00
SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.	8.436,28
TOTALE	149.073,65
IVA (solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dal proponente)	0
TOTALE COMPLESSIVO	149.073,65

- la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e gli elenchi delle domande non ammissibili e non ricevibili, approvate dal CdA con la delibera del 15 ottobre 2020 e successivamente pubblicate sul sito www.galkalat.it in data 3.11.2020, con la quale il succitato progetto è stato ritenuto ammissibile avendo conseguito 80 punti di merito nella graduatoria degli interventi ammissibili, ma non finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili a bando;
- la nota n. 341 del 15 giugno 2021 del GAL Kalat con la quale è stata avanzata all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 richiesta di variante non sostanziale al PAL «Calatino 2020» ai sensi dell'art. 7.1 delle "Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 - Disposizioni attuative e procedurali" per l'aumento della dotazione finanziaria complessiva dell'azione TS4 del PAL al fine di poter raggiungere la capienza sufficiente per il finanziamento della domanda d'aiuto n. 04250020213;
- il DDG n. 2425 del 25 giugno 2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio III, con il quale sono state approvate le modifiche al PAL del GAL Kalat (variante non sostanziale) e la versione 2.1 del PAL del GAL Kalat;
- le note acquisite al protocollo del GAL con numeri 73 del 30 gennaio 2021 e 86 dell'1 febbraio 2021 con la quale la ditta ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, ha prodotto tutta la documentazione prescritta ai sensi della normativa applicabile per la cantierabilità dell'intervento ammissibile;
- la nota prot. n. 91 del 3 febbraio 2021 con la quale si è provveduto a notificare all'impresa ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, l'esito dell'istruttoria tecnica condotta sul progetto esecutivo di cui alla domanda d'aiuto n. 04250020213;
- preso atto che, decorso il termine di cui alla succitata nota di 10 giorni dal ricevimento della stessa, l'impresa non ha prodotto osservazioni alle determinazioni ivi esplicitate;
- la relazione finale di istruttoria SIAN dell'11 marzo 2021 a firma del tecnico istruttore, dott. agr. Claudio Petta, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Realizzazione una struttura da adibire alla fornitura di servizi innovativi per il turismo sostenibile" a firma dei tecnici ing. Giuseppe Di Stefano e dott. agr. Luigi Larocca, di cui alla domanda di aiuto n. 04250020213 presentata dalla ditta ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per una spesa complessiva di € 146.081,16, così articolata per macrovoci di costo:

AMMESSO

MACROVOCI DI COSTO	Costo investimento ammesso (IVA esclusa), €
COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	84.343,20
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	51.138,84
INVESTIMENTI IMMATERIALI: Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.	2.250,00
SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.	8.349,12
TOTALE	146.081,16
IVA (solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dal proponente)	0
TOTALE COMPLESSIVO	146.081,16

Nonché parere favorevole alla concessione di un contributo pari a € 109.560,87, corrispondente al 75% dell'investimento ammissibile di cui € 66.284,33 cofinanziato dal FEASR;

Visti:

- la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";
- la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- le istruzioni operative AGEA n. 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni" e s.m.i.;
- l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", pubblicata in GU Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2015;
- in particolare, il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;
- il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- la Visura *de minimis* VERCOR n. 12986192 del 2 luglio 2021 e la Visura Aiuti VERCOR n. 12986165 del 2 luglio 2021;
- il DURC prot. n. INPS_26734797 del 23 giugno 2021, emesso il 14 luglio 2021;

- il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Kalat scarl, nella persona del Responsabile di Piano, arch. Michele Germanà, e la ditta ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

Ritenuto che:

- per la sovvenzione in argomento non ricorrano le condizioni di cui all'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed in particolare quelle considerate al comma 1bis;
- per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere assistita ai sensi dell'Azione TS.4 del PAL "Calatino 2020" attuativo della misura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020;

Tutto ciò quanto sopra visto, tenuto conto, considerato e ritenuto, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, a termini delle vigenti disposizioni.

DETERMINA

Art. 1

(Investimenti ammissibili)

È approvata la relazione finale di istruttoria SIAN dell'11 marzo 2021 a firma del tecnico istruttore dott. agr. Claudio Petta, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo redatto dai progettisti ing. Giuseppe Di Stefano e dott. agr. Luigi Larocca, relativo all'intervento "Realizzazione di una struttura da adibire alla fornitura di servizi innovativi per il turismo sostenibile", CUP n. D27G20000220007, RNA-COR: 5748436 da realizzare in via Balatazze 118/A del territorio del Comune di Caltagirone per un importo complessivo di € 146.081,16, IVA esclusa, così articolato per macrovoci di costo:

MACROVOCI DI COSTO	Costo investimento ammesso (IVA esclusa), €
COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	84.343,20
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	51.138,84
INVESTIMENTI IMMATERIALI: Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.	2.250,00
SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.	8.349,12
TOTALE	146.081,16
IVA (solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dal proponente)	0
TOTALE COMPLESSIVO	146.081,16

Art. 2

(Concessione del sostegno)

All'impresa ALISEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Caltagirone (Ct), via Balatazze n. 118/A, CUAA / partita I.V.A 05167040871, di seguito indicata anche come "Beneficiario" titolare della domanda di aiuto n. 04250020213, per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1 precedente, è concesso in via provvisoria un contributo pari a € 109.560,87, corrispondente al 75% della spesa ritenuta ammissibile per come determinata all'art. 1 precedente, ai sensi dell'Azione TS.4 del PAL "Calatino 2020", a valere sulla misura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020.

Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota a carico del FEASR nella misura del 60,50% pari ad € 66.284,33.

Art.3
(Tipologia di sostegno)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nei limiti e alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 4
(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il tempo massimo concedibile per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al 30 giugno 2023. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il GAL potrà procedere alla revoca del contributo senza ulteriori motivazioni.

Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite al paragrafo 5.8 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 così come vigenti all'atto della richiesta. La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a quanto ivi previsto e comunque non oltre il termine del **30 giugno 2023**.

Art. 5
(Domande di pagamento - conto corrente dedicato)

Il sostegno di cui al precedente art. 2 è erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento su portale SIAN (www.sian.it) tramite i soggetti abilitati, imputata informaticamente al GAL Kalat. La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento debitamente firmata, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata in forma cartacea, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro le ore 13:00 del decimo giorno dall'inoltro telematico, al GAL Kalat Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 – 95041 Caltagirone (Ct), tramite spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata, in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovranno essere riportati gli estremi del richiedente e la dicitura "*PSR Sicilia 2014/2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 - Azione TS.4 - Diversificazione dell'attività agricola - ex 6.4.c PSR*".

Il beneficiario è tenuto ad indicare obbligatoriamente un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

Art. 6
(Anticipazione aiuto)

Entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente atto, il beneficiario può avanzare richiesta di anticipazione per un importo non superiore al 50% del contributo concesso ai sensi dell'art. 2 dietro presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso. Decorso tale termine, saranno ammesse a liquidazione esclusivamente le domande di stato avanzamento lavori, di seguito SAL, e saldo.

La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da istituti bancari o imprese di assicurazioni autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo.

La stampa cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione, da presentarsi con le modalità prescritte all'art. 5 precedente, dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito descritta:

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del beneficiario in corso di validità;
- idonea polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa, in originale e in copia, emessa a favore dell'organismo pagatore AGEA di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto valida per l'intero periodo progettuale.

Nel caso in cui i giustificativi di spesa allegati alle domande di pagamento successive, di SAL e/o saldo, non coprano interamente la somma erogata a titolo di anticipazione, sarà avviata la procedura di recupero del debito, di seguito PRD, con la quale saranno recuperati anche gli interessi maturati sulla parte non spesa dell'anticipazione erogata.

Art. 7

(Stato d'avanzamento lavori)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", prodotta in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 5, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica prevista nel presente bando;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Le fatture quietanzate devono essere presentate in originale e copia.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un solo acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso. La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso. In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

Art. 8

(Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività, previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", prodotta in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 5, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione conclusiva del progetto corredata della documentazione prescritta dall'atto di concessione;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Le fatture quietanzate devono essere presentate in originale.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza fissati al precedente art. 4. Tuttavia le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento dovranno comunque essere emessi entro il 30 giugno 2023 termine ultimo per l'esecuzione degli interventi; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine ultimo per la domanda di pagamento del 30 giugno 2023, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie delle sanzioni.

Art. 9

(Obblighi e prescrizioni generali)

Il beneficiario, con l'accettazione del contributo di cui al presente atto, si impegna a rispettare quanto previsto al paragrafo 5 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, relative al PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016.

Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:

- *5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post);*
Tutti gli interventi, pena la revoca, sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione d'uso per gli scopi previsti dal presente bando fino ad un periodo di 5 anni decorrente dalla data dell'ultimo pagamento del contributo concesso a titolo del presente bando così come effettuato da parte dell'O.P. in favore del beneficiario;

– 5.6 *Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario;*

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria. Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.

Il beneficiario è tenuto notificare al GAL e all'Amministrazione regionale le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

– 5.9 *Recesso - Rinuncia dagli impegni.*

Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare al GAL Kalat eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive che hanno determinato la collocazione utile nella graduatoria di merito approvata in esito al presente bando, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;
- fornire al GAL Kalat e all'Amministrazione regionale l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli di cui al successivo art. 11 o comunque previsti ai fini della verifica della regolarità dell'intervento agevolato in relazione alle norme applicabili nonché per consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche sull'attuazione del PAL.

Art. 10

(Obblighi e prescrizioni specifiche)

In relazione alla natura dell'investimento agevolato, al beneficiario è fatto obbligo di:

- produrre al GAL Kalat, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l'avvio della attività connessa all'investimento agevolato
- aggiornare l'attività economica presso il registro camerale con l'indicazione del codice ATECO appropriato in relazione al piano di investimento agevolato;
- garantire che le attività esercitate nei settori esclusi¹ non beneficino degli aiuti concessi con il presente provvedimento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi;
- produrre il relativo atto di vincolo registrato (e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari), prima della liquidazione finale.

Art. 11

(Obblighi in materia di adempimenti contabili)

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a). **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *'home banking'*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale (nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il codice unico di progetto (CUP) relativo dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *'home banking'*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

¹ Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

- b). **Assegno.** Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" ed il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. L'assegno deve essere negoziato entro il termine previsto di esecuzione dell'attività o comunque entro la data di rilascio informatico della domanda di pagamento. Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice (assegno circolare) e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia dell'estratto conto rilasciati dall'Istituto di Credito.
- c). **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d). **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); e il codice unico di progetto (CUP) relativo;
- e). **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); e il codice unico di progetto (CUP) relativo;
- f). **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g). **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In deroga alle disposizioni attualmente vigenti, non sarà consentito il pagamento in contanti per nessun importo. Tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa agevolata con il presente atto devono transitare attraverso l'apposito conto corrente dedicato, bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, comunicato al GAL in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 12

(Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

Conformemente al paragrafo 5.11 *Disposizioni in materia di informazione e pubblicità* delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, relative al PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016, il beneficiario deve provvedere all'informazione e alla pubblicità dell'investimento oggetto di finanziamento, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014. In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato III, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) collocando almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i. il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione;
- iii. il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e, per almeno il 25% dello spazio presenta disponibile, i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
- b) il logo di Leader: <http://www.galkalat.it/bannerLeader/leader.jpg>.

Art. 13 (Controlli, riduzioni e sanzioni)

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL Kalat a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg. (UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.

Il GAL Kalat è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi.

In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n. 72 del 26 marzo 2019. Nello specifico si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020.

Sulle domande di pagamento presentate, il GAL, nella qualità di organismo delegato dall'Amministrazione regionale, effettuerà i "controlli in loco" ai sensi dell'articoli 49-50-51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014/2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. In particolare, verranno effettuati controlli amministrativi e in loco con riferimento a:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarati;

- la regolarità fiscale e tecnica della documentazione di spesa;
- la congruità delle spese dichiarate rispetto all'avanzamento dell'attività documentato;
- per le domande di saldo l'effettuazione di una visita in situ per la verifica della effettiva realizzazione delle attività o dei lavori oggetto di contributo.

Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma rurale.

Il GAL o gli altri Organismi di controllo si riservano di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese da Beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, qualora accertino false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dallo stesso D.P.R. n. 445/2000.

Art. 14 (Ammissibilità delle spese e varianti)

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 1 precedente e comunque sostenute nel rispetto dei criteri indicati al paragrafo 6 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali".

Le varianti agli investimenti ammissibili devono dipendere da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto e non potranno essere eseguite se non preventivamente autorizzate dal GAL, a pena l'inammissibilità delle stesse. Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore del GAL Kalat, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria. L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%.

Per quanto concerne le categorie d'intervento da considerare per le varianti, le stesse sono così determinate:

- a) opere edili;
- b) attrezzature e macchinari.

Il progetto originario può inoltre subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della relativa domanda di sostegno dalla graduatoria delle domande finanziate ed in ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dal GAL Kalat, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori.

Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate a seguito di prescrizioni degli Enti competenti nelle diverse materie interessate.

La domanda di variante che deve essere presentata preliminarmente sul SIAN al GAL Kalat, deve contenere:

- relazione tecnica che motivi adeguatamente le modifiche proposte rispetto al progetto inizialmente approvato e che dia evidenza delle circostanze sopravvenute e imprevedibili che le hanno determinate;
- documentazione di cui all'art. 15 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal beneficiario.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL Kalat, per consentire l'avvio dell'istruttoria, anche ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. Tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);

– non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

A seguito dell'esito dell'istruttoria, il GAL Kalat adotterà il provvedimento di autorizzazione o ne comunicherà il diniego. In caso di mancata autorizzazione alla variante rimane valido, ai fini della rendicontazione delle spese, il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante, sono ammissibili a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN, qualora quest'ultima venga autorizzata.

Per quanto non previsto, con riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera, verranno applicate le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, relative al PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15
(Riduzioni ed esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M.18 gennaio 2018 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018 e dalle griglie di riduzione ed esclusione specifiche della sottomisura 6.4.c del PSR 2014-2020, approvate con il D.D.G. n. 3350 del 05.12.2018 citato in premessa, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la Sottomisura 6.4., consultabili sul sito www.psr Sicilia.it.

Art. 16
(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando il GAL indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 17
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto.

Caltagirone, 15 luglio 2021

Il Presidente del GAL
Giovanni Maurizio Ialuna

Per accettazione
Il Beneficiario

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del GAL Kalat nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché inviato all'Amministrazione regionale per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità di competenza